



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO SPECIALISTICO CONSULENZIALE SOTTO I
PROFILI TECNICO-QUALITATIVO, GIURIDICO ED ECONOMICO-
FINANZIARIO PER L'ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE DEL SERVIZIO
RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE VERITAS S.P.A. NEI COMUNI
DI VENEZIA, SCORZÈ E FOSSALTA DI PIAVE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA DI BACINO N. 3 DEL 25 MAGGIO 2016 E DEL COMITATO
DI BACINO N.22 DEL 13 DICEMBRE 2018.**

C.I.G. 7857397121



ART. 1

(STAZIONE APPALTANTE)

1. Stazione appaltante è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con sede in Via Forte Marghera 191, 30172 Mestre-Venezia - C.F. 90170270277.

ART. 2

(FONTI NORMATIVE)

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via graduale:
- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare di gara, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dal D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e dal D.P.R. n. 207/2010 nelle parti rimaste in vigore, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3

(OGGETTO DEL SERVIZIO)

1. Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico-finanziario per l'allineamento delle scadenze del **servizio rifiuti, ovvero spazzamento, raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati** proposto dalla società in house Veritas S.p.A. nei Comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave di cui alle deliberazioni n. 3 del 25 maggio 2016 dell'Assemblea di Bacino e n. 22 del 13 dicembre 2018 del Comitato di Bacino, nonché per la valutazione di congruità del **servizio di gestione e riscossione del tributo TARI** e del **servizio di gestione della posa passerelle** entrambi del Comune di Venezia.

2. Il servizio viene richiesto per supportare l'ente nell'analisi della proposta del gestore Veritas S.p.A. relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per i seguenti Comuni schematizzati secondo i relativi indici di dimensionamento:

Comune	Popolazione (n. abitanti)	Quantità di rifiuto prodotto (tonn)	Raccolta Differenziata (metodo DM 26.05.2016)
Fossalta di Piave	4.163	1.725	88,0 %
Scorzè	18.848	8.892	81,6 %
Venezia	261.321	164.011	57,4 %

Tabella 1- dati 2017 - Fonte ARPAV - ORR

Ulteriori dati sono reperibili nei regolamenti di gestione del tributo e/o della tariffa, oltre che nelle delibere di adozione/approvazione dei PEF e del tributo TARI 2019 dei rispettivi Consigli Comunali rinvenibili nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei rispettivi comuni:

- per il Comune di Scorzè: DCC 93 e 94 del 28.12.2018;
- per il Comune di Venezia: DCC n. 59 del 19.12.2018;
- per il Comune di Fossalta di Piave in regime TARIP: DCC 13 del 20.03.2019 e delibera dell'Assemblea di bacino n. 4 del 28.03.2019.

Il Servizio integrativo di Posa Passerelle per il centro storico del Comune di Venezia deve garantire un pronto intervento per l'allestimento ed il controllo dei percorsi attrezzati con passerelle nel caso di alta marea nel periodo che va dal 15 settembre al 30 aprile, per un numero medio di 32 settimane/anno, con operatività H24 degli addetti a tale servizio e lunghezza dei percorsi attrezzati pari a 3,9 km e con 72 punti di intervento.

3. L'Aggiudicatario dovrà espletare l'incarico nel pieno rispetto dei contenuti dei seguenti documenti:

- Piano Regionale Rifiuti allegato alla DCR Veneto n. 30 del 29 aprile 2015;
- Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016;
- Piano delle Attività 2019-2021 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente di cui alla Deliberazione n. 2 del 14.02.2019 dell'Assemblea di Bacino;

- Ogni aggiornamento degli atti pianificatori sopra elencati ed ulteriori documenti di carattere pianificatorio del bacino.

4. L'Aggiudicatario svolgerà l'incarico nel rispetto delle seguenti fasi:

FASE 1: ANALISI, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE DI CONGRUITÀ

Nella fase 1 l'operatore economico selezionato dovrà affiancare e supportare il Consiglio di Bacino nell'analisi e predisposizione della documentazione necessaria per i Comuni di Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè, fornendo l'analisi di congruità del servizio proposto dal gestore in house che dovrà comprendere i seguenti elementi minimi di analisi:

1. L'analisi dei costi del servizio e degli standard qualitativi vigenti eventualmente mediante confronti comparativi con Comuni similari;
2. La ricognizione dei contratti di servizio in essere, di eventuali disciplinari tecnici e dei regolamenti dei rifiuti e del tributo/tariffa;
3. L'analisi dei piani economico-finanziari del servizio rifiuti;
4. L'analisi del piano degli investimenti.

Le prestazioni richieste per la FASE 1 dovranno essere condotte dal punto di vista **Tecnico, Economico-Finanziario e Giuridico**. In particolare i punti 3 e 4 dell'analisi di congruità comportano:

- Analisi del Piano Economico Finanziario predisposto ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 bis del D.L. 138/2011 di durata pari al futuro affidamento allineato a giugno 2038, quale parte integrante del piano industriale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti economico finanziari della gestione, da cui risulti in particolare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e patrimoniale per tutta la durata dell'affidamento;
- Analisi del Piano degli Investimenti predisposto dal gestore per l'orizzonte temporale di riferimento, includendo la valutazione delle nuove opere e delle attività manutentive straordinarie, valutando in particolare:
 - l'idoneità dei beni strumentali al servizio predisposti dal gestore, in uso o in progetto, presso i comuni interessati:

- Impiantistica e centri logistici a servizio della gestione rifiuti e altre dotazioni patrimoniali;
- Mezzi, contenitori ed attrezzature.
- la valorizzazione dei beni strumentali al servizio con determinazione del valore residuo;
- gli eventuali rapporti contrattuali tra il gestore e i soggetti proprietari dei beni strumentali al servizio.

Ad esito di una prima valutazione potrebbero venir formulate, d'intesa con i Comuni, richieste di revisione dell'offerta al gestore in house.

Al termine delle analisi di cui alla FASE 1, l'aggiudicatario dovrà produrre una **relazione generale di valutazione della congruità economica dell'offerta del gestore in house per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento/recupero, ovvero della convenienza per la collettività** secondo i criteri per l'affidamento in house previsti dall'art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016 per i Comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave.

Per il solo Comune di Venezia dovrà essere prodotta una relazione di congruità anche per i servizi di gestione riscossione del tributo TARI e del servizio di posa passerelle.

FASE 2: SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Sarà richiesto all'Aggiudicatario il supporto al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in tutte le fasi delle procedure di affidamento per i tre Comuni, ivi compresa la predisposizione delle relazioni ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, e degli schemi di Contratto di Servizio e relativi disciplinari.

Le prestazioni richieste per la FASE 2 sono di seguito articolate:

- 2.1) Supporto nella predisposizione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 per ognuno dei 3 Comuni, relativa al periodo di durata dell'affidamento, comprensiva dell'assetto organizzativo, della descrizione del modello gestionale e operativo di erogazione del servizio rifiuti, della indicazione e valorizzazione dei beni strumentali al servizio.

2.2) Supporto nell'elaborazione/esame della documentazione necessaria alla regolazione del servizio:

- a. Contratti di servizio e relativi disciplinari e verifica degli standard prestazionali.
- b. Verifica degli Schemi della Carta della Qualità dei Servizi predisposti dal Gestore per i Comuni in regime Tari e Tarip e dei relativi standard di qualità.

Per il solo Comune di Venezia la fase 2 è estesa anche ai servizi di gestione riscossione del tributo TARI e del servizio di posa passerelle.

FASI 1 e 2: SUPPORTO PER LA DISAMINA DI EVENTUALI RICHIESTE ESTERNE

Durante l'intera durata del servizio sarà richiesto all'Aggiudicatario un supporto al Consiglio di Bacino finalizzato all'elaborazione delle risposte agli eventuali quesiti dei soggetti interessati alla partecipazione alle procedure di affidamento, ivi comprese eventuali istanze da ANAC ed ARERA.

5. Con l'accettazione da parte del Consiglio di Bacino dell'offerta, l'Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Venezia Ambiente a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati nel successivo Art. 4.

ART. 4

(TERMINI DI ESECUZIONE)

1. L'appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto aggiudicato tramite la presente procedura e la durata è stimata in diciotto (18) mesi complessivi.

2. L'appalto dovrà osservare le scadenze indicate nel seguito.

2.1. Per il **Comune di Venezia**, l'esecuzione del servizio comprende le seguenti attività:

- Advisoring per la valutazione della congruità dell'offerta relativa al servizio rifiuti;
- Advisoring per la valutazione della congruità dell'offerta relativa al servizio di gestione e riscossione del tributo TARI;

- Advisoring per la valutazione della congruità dell'offerta relativa al servizio di posa passerelle.

Per la FASE 1 i termini di esecuzione sono così fissati: entro 4 mesi dalla stipula del contratto.

Per la FASE 2 i termini di esecuzione sono così fissati:

- Prestazione 2.1: entro il 7 novembre 2019;
- Prestazione 2.2: entro il 31 dicembre 2019 e comunque in funzione dell'approvazione e pubblicazione dei documenti finalizzati all'allineamento della scadenza dell'affidamento del servizio rifiuti, nonché alla stipula del relativo Contratto di Servizio.

2.2. Per i Comuni di Scorzè e di Fossalta di Piave l'esecuzione del servizio comprende l'attività di advising relativa al servizio rifiuti, essendo in essa compresa per il solo Comune di Fossalta di Piave anche l'advisoring relativa al servizio di gestione e riscossione della tariffa TARIP.

Per la FASE 1 i termini di esecuzione sono fissati in 10 mesi dalla stipula del contratto.

Per la FASE 2 i termini di esecuzione sono fissati in 16 mesi giorni dalla stipula del contratto in funzione dell'approvazione e pubblicazione dei documenti finalizzati all'allineamento della scadenza dell'affidamento del servizio rifiuti, nonché alla stipula del relativo Contratto di Servizio.

3. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

ART. 5

(VALORE DEL SERVIZIO)

1. La base d'appalto è fissata in € 113.000/00, oltre a IVA ed eventuali oneri di legge.
2. Gli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale sono stati quantificati in € 0,00 in quanto l'oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi del

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e, pertanto, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008.

3. Il compenso del servizio si intende così suddiviso:

- € 83.000 Comune di Venezia (Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai fini dell'allineamento scadenza dell'affidamento);
- € 7.000,00 Comune di Venezia (Gestione e riscossione del tributo TARI);
- € 9.000,00 Comune di Scorzè (Allineamento scadenza servizio rifiuti);
- € 6.000,00 Fossalta di Piave (Allineamento scadenza servizio rifiuti comprensivo della gestione e riscossione della tariffa TARIP).

4. Inoltre, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016 è previsto un importo massimo pari ad € 8.000,00 per la valutazione della congruità del servizio di posa passerelle per eventi di alta marea erogato da Veritas S.p.A. nel Centro Storico del Comune di Venezia. Tale servizio di gestione di posa delle passerelle lungo i percorsi stabiliti consente la mobilità a piedi durante le ore di alta marea ed è svolto in modo complementare alla gestione integrata dei rifiuti.

ART. 6

(CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ)

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini

e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario.

4. In ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e l'Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.

6. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.

8. Le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

9. L'Aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati.

10. L'Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi, interferenze o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

11. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e/o da terzi autorizzati.

12. L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

13. L'Aggiudicatario si obbliga a consentire al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

14. Il materiale andrà consegnato al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente su supporto magnetico anche in formato editabile e firmato digitalmente.

15. L'Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante tramite presenza di proprio personale presso gli uffici del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente o in altre sedi ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico in modo da assicurare il conseguimento di quanto richiesto nei termini contrattuali.

ART. 7

(OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AGGIUDICATARIO)

1. L'Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del servizio secondo quanto specificato nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;
 - comunicare tempestivamente eventuali problematiche e/o ritardi nell'espletamento del servizio sia imputabili alla propria struttura, sia riferibili a terzi;
 - predisporre tutti gli accorgimenti e le misure idonee per prevenire le problematiche e/o i ritardi.
2. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
 3. L'Aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, entro i territori di competenza della medesima.

ART. 8

(OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO)

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 9
(D.U.V.R.I.)

1. Oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e, pertanto, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008.

2. Pertanto, per il presente appalto non sono stati quantificati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 10
(GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E GARANZIA
DEFINITIVA)

1. L'aggiudicatario correda l'offerta della garanzia provvisoria di cui all'art 93 del d.lgs. 50/2016.

2. La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'importo a base di gara, fermo restando le eventuali riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 citato.

3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

4. La garanzia è finalizzata a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta.

5. Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del d.lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 159/2011.

6. Sono fatti riconducibili all'affidatario a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

7. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

8. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

9. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione o in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

10. La garanzia dovrà essere conforme allo schema di contratto tipo approvato con decreto MISE 19.01.2018 n. 31.

11. La garanzia deve:

- prevedere quale beneficiario il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 c.c.;
- essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;

- l'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario;
 - riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del d.lgs. 50/2016, su richiesta del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 ovvero documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del d.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del d.lgs. 82/2005).
12. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
13. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
14. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente.



15. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
16. Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
17. La riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all'articolo 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
18. Le coordinate bancarie per il versamento in numerario della cauzione provvisoria è il seguente: IT2800100003245224300319435.
19. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si riserva la possibilità di procedere all'applicazione dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 in relazione alla cauzione provvisoria.
20. In particolare, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.
21. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
22. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
23. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
24. Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
25. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l'Aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto sotto forma di cauzione o

fideiussione con le modalità previste dall'art. 93 comma 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, fermo restando le eventuali riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.

26. La garanzia di cui al comma precedente deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

27. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario.

28. In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, fermo restando quanto previsto nell'art. 11 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

29. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e, pertanto, la stessa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

30. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.

31. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

32. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 11 (PENALI)

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'Aggiudicatario dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
3. L'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni in ogni caso nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione.
4. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente potrà applicare all'Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
6. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12
(CORRISPETTIVI)

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica dell'Aggiudicatario.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori, non può vantare alcun diritto nei confronti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ART. 13

(TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della l. 136/2010, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della l. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis, della l. 136/2010.

4. L'Aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

5. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della l. 136/2010.

7. Il CIG del presente appalto è il **7857397121**.

ART. 14

(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

1. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica, la cui compilazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Il Codice Univoco Ufficio del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è il seguente: UFUW03.

3. Trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 ter d.p.r. 633/1972" nel campo 2.2.2.8.

4. Le fatture dovranno inoltre riportare:

- il C.I.G.;

- essere intestate al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente via Forte Marghera, 191 C.F. 90170270277;

- specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010.

5. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:

- il 60% per la fase 1 relativa al Comune di Venezia al completamento con esito positivo tramite certificato di verifica di conformità della relativa attività;

- il 40% per la fase 2 relativa al Comune di Venezia al completamento con esito positivo tramite certificato di verifica di conformità della relativa attività;

- il 60% per la fase 1 relativa ai Comuni di Scorzè e Fossalta di Piave al completamento con esito positivo tramite certificato di verifica di conformità della relativa attività;

- il 40% per la fase 2 relativa ai Comuni di Scorzè e Fossalta di Piave al completamento con esito positivo tramite certificato di verifica di conformità della relativa attività;

6. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.



7. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o, se successive, dalla data di ricevimento delle fatture.
8. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente procederà alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973.
9. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso.
11. Qualora l'Aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o p.e.c., da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
12. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %.
13. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente del certificato di verifica di conformità del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia inadempimenti.
14. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 6 del d.lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
15. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario del contratto.

16. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità contrattuale, della regolarità fiscale e della regolarità contributiva.

17. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario;
- l'aggiudicatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.

16. In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

ART. 15 (TRASPARENZA)

1. L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse disciplinati dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- dichiara, altresì, di non aver svolto negli ultimi 12 mesi dal termine di presentazione delle offerte o dall'aver in corso alla data medesima, incarichi e/o servizi affidati dai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nel territorio del bacino provinciale Venezia Ambiente come sopra individuato, anche se tali incarichi e/o servizi sono riferiti a territori diversi da quello precedentemente indicato;

- dichiara inoltre di impegnarsi, per la durata del presente contratto, a non svolgere alcuna attività di consulenza, dal momento in cui sia nota l'aggiudicazione della presente procedura, per Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nel territorio del bacino provinciale Venezia Ambiente come sopra individuato, anche se tali incarichi e/o servizi sono riferiti a territori diversi da quello precedentemente indicato.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l'Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente servizio, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 16
(RISERVATEZZA)

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

ART. 17
(RISOLUZIONE)

1. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r o p.e.c., nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica.

2. In ogni caso, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r o PEC, il contratto nei seguenti casi:

- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- qualora l'Aggiudicatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 11;
- nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. 10 comma 9;
- mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 20 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010;

- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte del contratto.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

ART. 18
(RECESSO)

1. Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21 sexies della l. 241/1990 Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

2. Troverà altresì applicazione l'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

3. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r o p.e.c..

4. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha diritto, altresì, di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. 95/2012 e alle condizioni e nei limiti ivi indicati.

5. In particolare, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 della l. 488/1999.

6. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- qualora l'Aggiudicatario perda i requisiti richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Aggiudicatario medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

7. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

8. In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 19

(RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO)

1. In caso di recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario, non giustificato da cause di forza maggiore, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere.

2. In ogni caso, resta salva la facoltà del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

ART. 20

(DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA)

1. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e/o di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.

3. In particolare detta polizza tiene indenne il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicatario possa arrecare allo stesso, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Nel caso in cui l'aggiudicatario possa avvalersi di una polizza RCT/RCO già operante ed avente le medesime caratteristiche indicate ai commi che precedono, la stessa dovrà prevedere espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e per i quali non sono previsti specifici limiti rispetto ai massimali ed al numero di sinistri annuo.

ART. 21

(SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO)

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.LGS. 50/2016.

2. Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta la/e tipologia/e delle prestazioni che intende concedere in subappalto.
3. In ogni caso il valore complessivo subappaltabile non potrà eccedere la quota del 30% del contratto.
4. E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016
5. Per quanto attiene la cessione del credito derivante dal presente contratto si fa applicazione dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016.
6. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 22

(DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE)

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.p.r. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nella sezione amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali approvato con delibera Comitato di Bacino n. 7 del 22.04.2016.
3. In caso di violazione delle disposizioni del predetto codice, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
4. Inoltre ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.

ART. 23

(ACCESSO AGLI ATTI DI GARA)

1. L'accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 della l. 241/1990, dal d.p.r. 184/2006, nonché dagli artt. 29, 53 e 76 del d.lgs. 50/2016.

ART. 24

(RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE PER L'AGGIUDICATARIO)

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad individuare il responsabile della prestazione oggetto del contratto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Aggiudicatario, il quale assume il ruolo di referente nei confronti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

ART. 25

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE)

1. È designato quale responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 111 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Luisa Tiraoro in qualità di Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

ART. 26

(FORO COMPETENTE)

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è inderogabilmente devoluta al Foro di Venezia.

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione dello stesso.

3. in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'art. 17 "Risoluzione".

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27

(TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO CONSENSO)

1. Le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 28

(STIPULAZIONE ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)

1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Stipula" generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante e caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52 comma 3 lettera a) delle Regole del Sistema di E Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP S.p.a. e inoltrato al fornitore aggiudicatario, come previsto dall'art. 53 delle predette Regole.



2. In caso di aggiudicazione la ditta dovrà assolvere all'imposta di bollo pari ad € 16,00 da assolvere con versamento tramite modello F23.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Tiraoro
f.to digitalmente ¹

Sottoscritto per accettazione _____

¹ Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.